confetra



Roma, 15 marzo 1999

CIRCOLARE N. 46/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - CONFERMA AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 1999 - LEGGE 26.2.1999, N.40, SU G.U. N.48 DEL 27.2.1999.

La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto n.451/98, ha reso definitive le agevolazioni per l'autotrasporto in materia di fisco e di premi Inail.

In particolare, e' stata confermata l'elevazione della deduzione fiscale forfettaria per le imprese di autotrasporto minori (ricavi fino a 360 milioni annui), nella misura di lire 35.500 giornaliere (per i trasporti effettuati fuori dal comune di residenza, ma nell'ambito della regione o di quelle confinanti) e di lire 71.000 giornaliere (per i trasporti effettuati oltre tale ambito). Gli importi cosi' maggiorati valgono per l'anno d'imposta '98 e quindi vanno applicati nella dichiarazione dei redditi di prossima presentazione. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, la deduzione spetta, oltreche' alle imprese in contabilita' semplificata, anche a quelle in contabilità ordinaria per opzione; essa deve essere applicata esclusivamente per i trasporti effettuati direttamente dal titolare dell'impresa (o dai soci delle societa' di persone) e indicati in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi, unitamente alle relative fatture o lettere di vettura.

Si rileva che la deduzione in questione non vale ai fini Irap, ma su questo aspetto esiste la possibilita' di un'evoluzione normativa considerato che il Parlamento, in sede di discussione della legge finanziaria, ha impegnato il Governo a disporre l'applicazione della deduzione anche ai fini della nuova imposta regionale.

Riguardo ai premi Inail, la legge di conversione ha confermato lo stanziamento di 40 miliardi di lire per la riduzione dei premi versati dalle imprese iscritte all'Albo; si rammenta che, in attuazione della suddetta disposizione, l'Inail ha fissato per quest'anno uno sconto del 10 per cento sui premi per gli autisti.

La legge in esame, inoltre, ha assegnato al Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori 221 miliardi di lire da utilizzare ai fini della protezione ambientale e della sicurezza stradale e ha rimandato ad una direttiva del Ministro dei Trasporti la definizione di nuovi sconti autostradali, secondo l'operativita' gia' sperimentata negli anni passati.

Con l'occasione si segnala che il regolamento sul credito d'imposta compensativo dell'aumento dell'accisa sul gasolio e' ancora all'esame dell'Unione Europea per la verifica della compatibilita' con la legislazione comunitaria.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.3/99
FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 48 DEL 27 02 1999 (fonte Guritel)

Testo del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1999, n. 40, recante: "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto".

Art. 1.

Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono ridotte mediante allineamento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

- 2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui dell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662 , dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonche' per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rivenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.
- 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Oneri indiretti in materia di autotrasporto

- 1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a L. 35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.
- 2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 4 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.
- 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del trasporti e della navigazione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.